

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, da ultimo, fino al 31 dicembre 2004;

Considerato che il persistente massiccio afflusso di stranieri extracomunitari irregolari che giungono in Italia continua ad essere particolarmente rilevante;

Considerato, altresì, che le attività amministrative ed operative, necessarie al contrasto ed alla gestione del fenomeno, messe in atto dalle Amministrazioni competenti, si sono rilevate particolarmente incisive e che, conseguentemente, il livello degli interventi deve mantenere l'attuale efficacia;

Considerato, infine, che detto fenomeno con ogni probabilità non diminuirà nel prossimo anno, dando luogo ad una situazione di elevata criticità che deve essere tempestivamente affrontata con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la richiesta del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2004 con la quale si rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio nazionale, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari che giungono in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12823

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 dicembre 2004.

Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico. (Ordinanza n. 3389).

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 10 settembre 2002, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, che prevede, nell'ambito delle attività inerenti all'organizzazione ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che il 26 dicembre 2004 si è verificato nell'area del sud-est asiatico un sisma di notevole gravità che ha determinato maremoti di eccezionale violenza, e che ha interessato l'India, l'Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive;

Considerato che i predetti eventi hanno causato la perdita di numerose vite, umane, nonché la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma;

Tenuto conto che la situazione calamitosa derivante dal predetto evento sismico e dai maremoti è caratterizzata da una continua evoluzione, sicché è necessario assicurare l'indispensabile attività di assistenza, anche mediante le definizione e l'espletamento di iniziative per l'evacuazione di coloro che si trovano nelle zone interessate dall'evento, nonché realizzando, ogni intervento per garantire un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dai predetti eventi;

Ravvisata, pertanto, l'ineludibile esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile;

Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza di cui in premessa, anche in un'ottica di necessaria prevenzione, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti ed alle strutture di protezione civile, di operare nell'attuale contesto calamitoso assicurando ogni possibile assistenza a coloro che si trovano nelle zone interessate dagli eventi, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a disporre, ove necessario anche autoritativamente esercitando poteri di requisizione, per l'utilizzazione immediata dei necessari beni e materiali da impiegarsi, pure per finalità di prevenzione, con oneri a carico del Fondo della protezione civile; parimenti dispone per l'obbligatorio espletamento di servizi di pubblica utilità, con oneri a carico del Fondo di protezione civile.

3. Il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato a stipulare direttamente, o attraverso altre strutture, contratti, ove necessario mediante affidamenti

diretti o a trattativa privata, stante la situazione di somma urgenza, per l'acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in loco può provvedere, con le procedure di cui al comma 3, all'acquisizione urgente di beni e servizi in Italia ed all'estero, nei limiti dei fondi posti a disposizione dal Dipartimento stesso.

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze il Fondo di protezione civile sarà reintegrato nei limiti degli oneri affrontati per l'emergenza di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12893

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 27 ottobre 2004.

Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale è stato istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, recante delega di funzioni

nelle materie dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo della Società dell'informazione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, recante delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro per la funzione pubblica, avv. Luigi Mazzella;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 ottobre 2003, con il quale sono state disciplinate le procedure e le modalità di funzionamento del suddetto Fondo;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, n. 154, recante utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che all'art. 4 incrementa il Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per i progetti strategici e ad alto contenuto innovativo, individuando così tale Fondo quale principale strumento finanziario adottato per la diffusione e lo sviluppo della Società dell'informazione nel Paese e dell'innovazione della pubblica amministrazione;